

**OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 5 ricorsi alla
Commissione Tributaria Provinciale in materia di I.C.I.**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere ai seguenti giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da :
 - **Romano Pellegrino/Anitrano Maria** avverso avviso di liquidazione I.C.I. anno 1998.
 - **Romano Alessandro** avverso avviso di liquidazione I.C.I. anno 1998.
 - **Gallina Adalberto** avverso avviso di liquidazione I.C.I. anno 1998.
 - **Gerroni Isabella** avverso avviso di liquidazione I.C.I. anno 1998.
 - **Piana Vittorina** avverso avviso di liquidazione I.C.I. anno 1998.
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.n.267/00, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **ROMANO Pellegrino/ANITRANO Maria** avverso avviso di liquidazione ICI anno 1998;
2. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **ROMANO Alessandro** avverso avviso di liquidazione ICI anno 1998;
3. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **GALLINA Adalberto** avverso avviso di liquidazione ICI anno 1998;
4. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **GERRONI Isabella** avverso avviso di liquidazione ICI anno 1998;
5. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **PIANA Vittorina** avverso avviso di liquidazione ICI anno 1998;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Nel dicembre 2002 l'Ufficio, nel corso delle attività di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative all'annualità 1998, ha emesso i seguenti provvedimenti:

1. Nei confronti dei Sig.ri **Romano Pellegrino e Anitrano Maria**:
avvisi di liquidazione ICI n. 642/2002 e 641/2002.
2. Nei confronti del Sig. **Romano Alessandro**:
avviso di liquidazione ICI n. 643/2002.
3. Nei confronti del Sig. **GALLINA Adalberto**:
avviso di liquidazione ICI n. 355/2002
4. Nei confronti della Sig.ra **GERRONI Isabella**:
avviso di liquidazione ICI n.. 354/2002.
5. Nei confronti della Sig.ra **PIANA Vittorina**:
avviso di liquidazione ICI n. 636/2002.

Avverso i suddetti avvisi, i destinatari hanno proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento dei provvedimenti in questione.

I ricorrenti evidenziano, tra i motivi di ricorso:

- **per i casi sub. 1 e 2**, l'illegittimità della pretesa del Comune di Sesto San Giovanni in quanto sarebbe "macroscopicamente errata la attribuzione della categoria catastale A/7 (villino), in luogo della corretta categoria A/3 (abitazione di tipo economico)" e l'altrettanto illegittimo "recupero di imposta, per anni pregressi, sulla base di una rendita non notificata ai contribuenti". Rispetto a questi casi è fondamentale precisare che i contribuenti Romano Pellegrino, Romano Alessandro ed Anitrano Maria, nell'anno 2001, avevano promosso ricorso avverso gli avvisi di liquidazione 1993, 94, 95, 96 e 97 emessi dal Comune di Sesto San Giovanni nell'anno 2000, con le medesime motivazioni. Con riferimento ad essi, il Comune, costituitosi in giudizio, aveva visto accolte le proprie richieste dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, in data 16.10.2001, aveva rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite.
- **per i casi sub. 3 e 4** il fatto che, nonostante l'accoglimento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, di un ricorso che gli stessi contribuenti avevano promosso contro l'Ufficio del Territorio di Milano, avverso l'atto attributivo della rendita catastale relativa agli immobili di loro proprietà, il Comune di Sesto San Giovanni, avesse comunque fondato la propria pretesa impositiva, relativamente all'annualità 1998, sulla rendita catastale antecedente la pronuncia della Commissione Tributaria di cui sopra.
- **per il caso sub. 5**, l'irrilevanza del proprio comportamento omissivo rispetto alla mancata presentazione, per l'anno 1998, dell'istanza prevista allo scopo di fruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale, ritenendo sufficiente anche per gli anni successivi averla presentata unicamente nell'anno 1996.

Sulla base di quanto sin qui esposto è possibile evincere che i ricorsi menzionati evidenziano, nell'impianto costruttivo e nelle motivazioni addotte, lacune interpretative tali

da consentire opposizione agli stessi, pertanto si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto San Giovanni, 08.04.03

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia